

STATUTO

Art.1

E' costituita l'Associazione “**Qui Matera Libera**” (qui di seguito “Associazione”) con sede in Matera.

Art.2

L'Associazione è politica e non ha scopi di lucro. Essa persegue le seguenti finalità:

- 1) promuovere i valori della decrescita, sostenendo in particolare gli obiettivi di democrazia partecipata, libertà di informazione, attività nell'azione politica nell'esclusivo interesse della collettività e dell'ambiente
- 2) incentivare scambi culturali, ovvero promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; il tutto nel proprio territorio di appartenenza e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza, in virtù di quanto asserito al punto 1).
- 3) tutelare le proposte minoritarie

Art. 3

Sono soci coloro che sottoscrivono la Tessera dell'Associazione, la quale deve essere rinnovata ogni anno, previa compilazione della scheda di adesione. I soci accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e ne fanno proprie le finalità.

Art. 4

I mezzi finanziari con i quali l'Associazione persegue le proprie finalità sono costituiti da:

- a) le quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b) i contributi di enti, di privati, di associazioni, da oblazioni, lasciti, donazioni e da tutte quelle attività aventi come scopo il conseguimento delle finalità dell'Associazione

Art. 5

La concessione dello status di Socio dell'Associazione è subordinata all'accoglimento della domanda di adesione da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. La domanda di ammissione a Socio da parte di un minorenni dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la patria potestà.

Art. 6

Il socio può usufruire dei servizi e delle prestazioni che l'Associazione può offrire.

Art. 7

Tutti gli incarichi sociali e direttivi si intendono a titolo volontario e gratuito. E' fatto divieto assoluto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e/o capitali derivanti dalla gestione dell'Associazione, sia ai soci che a persone terze. La quota associativa, una volta pagata è nominale e non può essere ceduta a terzi. Essa è inoltre non è rivalutabile.

Art. 8

I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per dimissioni volontarie comunicate per iscritto;
- b) per morosità. Il socio infatti che non provvederà al pagamento della quota associativa entro 30 giorni dalla data di scadenza della stessa, si intenderà di diritto escluso dall'Associazione;
- c) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette gravi azioni contrarie alle finalità e allo spirito dell'Associazione, o che, con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio; in ogni caso, il socio ha diritto al contraddittorio. La delibera di espulsione deve essere ratificata dall'Assemblea generale dei soci. Il socio espulso non può essere più riproposto.

Art. 9

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci (ordinaria e straordinaria);
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

Art. 10

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione solo i soci in regola con il versamento della quota annua. Il socio potrà partecipare e votare anche attraverso videoconferenza. Nessun socio potrà essere rappresentato da altri. Vale l'eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi ed il principio del voto singolo.

Art.11

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà via posta elettronica normalmente entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del rendiconto preventivo dell'anno in corso. La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito della propria deliberazione, potrà essere richiesta da un terzo dei soci, che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso, la stessa dovrà essere convocata entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.

Art.12

Spetta all'Assemblea dei soci:

- a) decidere sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
- b) deliberare sul rendiconto consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) eleggere il Consiglio Direttivo;
- d) discutere ed approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 13

Le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei soci.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo, all'elezione del quale partecipano tutti i soci maggiorenni riuniti in Assemblea, senza possibilità di deleghe, è composta da 9 membri e nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incaricati. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 1 anno ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri. In qualsiasi votazione, sia dell'Assemblea generale, sia del Consiglio Direttivo, verrà adottato il sistema della maggioranza pesata mediante estrazione.

Art. 15

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci per morosità e indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto; con possibilità al Socio di un contraddittorio;
- c) redigere il regolamento dell'Associazione;
- d) redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea, curare l'ordinaria amministrazione, deliberare le quote associative annue;
- e) fissare la data delle Assemblee ordinarie dei soci (almeno una volta all'anno); convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesta dai soci;
- f) programmare l'attività dell'Associazione rispettando le direttive dell'Assemblea e le finalità dell'Associazione.

Art.16

Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga all'art. 38 del C. C..

Art. 17

Il Presidente dirige l'Associazione ne è il legale rappresentante, può essere rieletto una sola volta e dura in carica un anno.

Art. 18

Il Segretario, nominato di volta in volta in ogni riunione, redige il verbale di assemblea. Il Tesoriere, cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione sullo stesso e sottopone tutto al Consiglio Direttivo.

Art. 19

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali.

Art. 20

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione della metà più uno dei 4/5 dell'Assemblea dei soci.

Art.21

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa verranno attribuiti ad una associazione o ad un ente, scelti dall'Assemblea avente fini analoghi a quelli dell'Associazione stessa.

Art.22

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile.